

BARONES NON COMPREHENDUNTUR APPELLATIONE OFFICIALIUM

Giancarlo Vallone

Riassunto: Questo saggio esamina la formula giuridica 'barones dicuntur regii officiales', inventata all'inizio del secolo XVI dal giurista e magistrato napoletano Matteo d'Afflitto. La formula viene da lui usata per estendere ai feudatari e baroni del Regno di Napoli la disciplina molto rigida degli ufficiali e magistrati di nomina regia. Vengono indicati molti testi di giuristi coevi che dimostrano tutto questo, e si critica quindi la tendenza storiografica che vuole interpretare quella formula come se i baroni e gli ufficiali avessero la stessa natura e lo stesso regime giuridico nell'assumere il loro rispettivo potere.

Parole chiave: uffici di giurisdizione, poteri feudali, diritto feudale

Abstract: This essay examines the legal formula 'barones dicuntur regii officiales', invented in the early sixteenth century by the Neapolitan jurist and magistrate Matteo d'Afflitto. He used the formula to extend the very strict discipline of royally appointed officials and magistrates to the feudal lords and barons of the Kingdom of Naples. It cites several texts by contemporary jurists that demonstrate this, and then criticizes the historiographical tendency to interpret the formula as if barons and officials had the same nature and the same legal regime when assuming their respective powers.

Keywords: jurisdictional offices, feudal jurisdictions, feudal law

1. *Matteo d'Afflitto inventore di formule.**

Il grande giurista Matteo d'Afflitto (1447/1450 - ante aprile 1528) difensore intransigente della magistratura regia contro l'espansione delle giurisdizioni feudali, fu il primo, forse, che giunse al conio della formula *barones dicuntur regii officiales*: un'idea respinta da altri giuristi, ma anche riproposta da alcuni (e fuori dal Regno forse anche - per un tratto - da Bodin¹), ma al fine, già evidente in d'Afflitto, di disciplinare la giurisdizione feudale e, tendenzialmente, in modo restrittivo², dopo le profonde intensificazioni costituite all'avvento della dinastia Angioina e dopo il celebre Parlamento di San Lorenzo (1442-1443). Si tratterebbe dunque d'una formula dottrinale in qualche modo da misurare sull'altra, d'uso francese, «autre chose est le fief, autre chose est la justice», ma assai meno intensa e radicale di quest'ultima, perché sprovvista d'eguale *vis a tergo*, e meno capace, dunque, di incidere nella relazione tra poteri, se il paragone non fosse ora prematuro³. Alcuni autori hanno inteso la formula latina non certo per quello che è, e cioè costruita per estendere, in via di interpretazione analogica, il regime giuridico dell'ufficio a quello del feudo, al fine di limitare il potenziale eversivo del potere di questo, ma ritenendola invece significativa, per l'età vicereale dell'Italia meridionale, d'un fondamento monista della costituzione, e di una specie di identificazione strutturale e istituzionale tra feudi e uffici, con la susseguente improvvisa trasformazione in espansione burocratica e addirittura in assolutismo pieno e maturo della straripante intensificazione delle vendite delle giurisdizioni ai feudali, imposta e anche dominata dalla preponderanza spagnola. Questo particolare processo

* Questo primo paragrafo, qui appena ripensato, è stato edito, col titolo *Prospettive meridiane*, come parte finale in G. Vallone, 'La costituzione feudale di Montesquieu' (2014) in *Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani*, a c. di G. De Giorgi Cezzi, G. Greco, G. Morbidelli, P.L. Portaluri, F. G. Scoca (Napoli 2018) II, 1597-1625: 1619- 1625.

¹ Non è da escludere che nella sua incerta teorica delle «*personnes publiques*», Bodin si rifacesse anche a questa formula o a quest'idea; ne tratto in G. Vallone, 'Una costituzione per Bodin', in *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli*, a c. di P. Aimo, E. Colombo, F. Ruggie (Pavia 2014) 395-407: 405 e nt. 66. Naturalmente neanche con tale teorica Bodin riesce a celare la natura corporata della costituzione di Francia, cioè la 'cosa' che è costituzione.

² G. Vallone, *Iuridictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento* (Lecce 1985) 154-155, 159-160 e all'indice, *s.v. baro regius officialis*. Aggiungo che questo mio antico volume riguarda quasi per intero la questione della *cobaerentia territorii iurisdictionis* e in particolare il pensiero di Andrea da Isernia. Sviluppo qui nel terzo paragrafo il punto più argomentato del pensiero dafflittiano.

³ Lo definisco prematuro, perché ritengo provvisori i materiali da me indicati nell'opera citata alla nota precedente; ma ne ho individuati molti altri che sarà opportuno, prima o poi, pubblicare; così come nei paragrafi seguenti anticipo uno studio sulla formula baroni/officiali e sulle giurisdizioni feudali, per i quali ho raccolto materiali fin troppo ampi.

di «rifeudalizzazione», alcuni decenni fa era stato pensato - io credo erroneamente- da R. Villari, come un «diroccamento dell'apparato statale» nel Viceregno meridionale. Più di recente, invece, con eccesso opposto, e, come ho detto, per applicazione arbitraria di quella antica formula già indicata, ogni tanto si è scritto, rinnovando in lungo e in largo più remoti errori⁴, di feudi come «organi dello Stato dotati di poteri delegati», di una giurisdizione feudale e d'una teoria della sua inerenza al feudo come realtà cinquecentesca (mentre risale ad Andrea da Isernia [† 1316]), o di «preburocratizzazione del feudo» ed altre analoghe affermazioni che sono state proposte al pubblico⁵, e come se, a iniziare dall'ombra paterna di Weber, o Gierke, o Hintze, o altri, o, in Italia, Vaccari, tutti costoro avessero elaborato teorie insignificanti per la storia costituzionale di quella parte d'Italia, e superabili poi, per semplice omissione. In Francia, ad un certo punto, ci si è accorti di tutto questo, e, sorpresi soprattutto dalla dichiarazione, priva di precedenti, che il potere feudale, in forza della semplice asserzione che i baroni sono regi ufficiali, costituirebbe «un'ulteriore affermazione dei poteri assoluti del sovrano» (quando s'è sempre pensato che i feudali ne fossero l'avversario interno alla comune unità politica⁶), ci si è affrettati a dire che, senza dubbio, «l'évolution de la société et de la monarchie françaises au cours du XVI^e siècle se distingue du chemin

⁴ Vedine un primordio in S. Mastellone, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento* (Firenze 1965) 56, con rinvio errato ad un'opera dell'Alianelli. Lascia opportunamente la formula alle fonti, senza farne un criterio storiografico, V. I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna* (Firenze 1974) 171 (qui c'è la prima indicazione del d'Afflitto come portatore della formula).

⁵ Intendo lo scritto corposo di A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel regno di Napoli. 1505-1557* (Napoli 1983), in due volumi con numerazione continua di pagine. In un saggio successivo A. Cernigliaro, 'Giurisdizione baronale e prassi delle avocazioni nel Cinquecento napoletano', *Archivio storico per le province napoletane* 104 (1986) 177-241, ora in *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali nel Cinquecento napoletano* (Napoli 1988) 365-453, ha ribadito le sue convinzioni, sempre basandole sui medesimi fondamenti o altri analoghi (e riprendendo spesso alla lettera larghi brani dell'opera precedente), ma anche facendo proprie riflessioni e tematiche altrui.

⁶ È utile ricordare che in un famoso libretto su Montesquieu (1964) Althusser sosteneva che il conflitto, pienamente accettato, tra monarchia e feudalità (e l'alleanza del re con la borghesia) 'mascherasse' invece un rapporto organico tra i tre ordini contro l'ascesa del popolo basso. Contro (apparentemente) questa impostazione, Giuliana d'Amelio (†1976) scrive 'Polemica antif feudale, feudistica napoletana e diritto longobardo' [in *Quaderni storici* 26 (1974) 337-350] che tenta di esaminare il rapporto meridionale «tra Stato [*officia principis*] e feudo» puntando sui caratteri 'originali' del feudo e del diritto feudale napoletano (almeno per quanto apparivano alla feudistica preabolitativa), ben diversi, dal 'diritto romano e dalla dottrina feudale comune', e dunque, secondo lei, non pienamente omologabile (per tratti di tipicità) nell'indistinta 'maschera' proposta da Althusser.

emprunté par Naples»⁷. Senonché, le idee sopra indicate non esprimono affatto la realtà della storia meridionale e non sono state comunemente condivise né sono state prive di obiezioni ispirate da un'altra e diversamente fondata, e starei per dire 'classica', prospettiva storiografica⁸. Indubbiamente, per una serie di condizioni culturali preesistenti, la storia politica tende ad essere pensata in Italia, a differenza di quel che avviene anzitutto in Germania, come guisa della stessa storia costituzionale, ch'è di suo sempre fraintesa e ridotta a semplice «storia del diritto» e deducibile, da qui, ad altra categoria. Eppure, anche dal seno della storiografia politica meridionale, illustri storici, esaminando le relazioni tra il «ministero togato», costituito dai titolari degli *officia Principis*, e la feudalità, hanno sostenuto che tra queste istituzioni v'è rapporto di «mediazione» o addirittura di «convenzione», o anche di «blocco storico» e, certamente, un tal tipo di relazione definisce non solo il movimento politico, quanto anche, più a fondo, la «costruzione», o il modo stesso (binario o plurale) della costituzione d'una società d'ordini, dato che la mediazione presuppone, per esistere, posizioni iniziali di diversità e prescinde del tutto da equazioni identificanti. Perciò, paragonando, com'è stato fatto, il conflitto tra «ordini» avvenuto in età aragonese (re contro baroni), e quello che, per varia storiografia, è, in età successiva, l'accordo tra «ordini» ritenuto fonte di conflitto sociale e dell'insorgenza masanelliana, si comprende bene che il conflitto e l'insorgenza avvengono sempre e soltanto nel movimento politico e sociale, senza necessariamente una più profonda mutazione d'assetto istituzionale, intendo dire senza sottrarre le strutture, nelle quali si forgia e si mostra la forza - i feudi, gli *officia Principis* -, alla loro differenza 'naturale'. Certo, nel caso della rivoluzione masanelliana, l'affermazione dell'Impero ha relegato ormai il Regno a provincia, e ne ha inglobato per intero l'antica costituzione, però irradiandone di potenza esterna la parte, diciamo così, superiore d'ufficio e determinando molte serie di effetti, e tra questi almeno uno ne va ricordato, legato appunto alla «preponderanza spagnola», e cioè la effettiva «sottomissione del baronaggio» regnicolo, secondo la tanto antica quanto valida concezione crociana. Però, anzitutto dopo Croce, la storiografia, accanto alla emersione *ex nihilo* di un nuovo soggetto 'costituzionale', il ministero togato, ha notato, o ha calibrato meglio, l'enorme crescita dei poteri feudali, e quella già citata «rifeudalizzazione», che in concreto significa

⁷ R. Descimon, 'Les paradoxes d'un juge seigneurial. Charles Loyseau (1564-1627)', *Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques* 27 (2001) 1-23: 2, 8 (<http://ccrh.revues.org/1333>).

⁸ G. Vallone, *Iurisdictio domini* all'indice, s.v. *baro regius officialis*, e con critica agli scritti già citati di A. Cernigliaro, che è il principale assertore delle idee indicate.

anzitutto potenziamento delle giurisdizioni feudali⁹. Ora è esattamente questa nuova emersione di realtà che ha mosso un largo dibattito, non senza gravarlo di antichi e recenti pregiudizi, tra i quali enumero il tratto meramente anarchico della feudalità, l'idea monista di Stato, l'idea di sovranità come potere politico unico e dunque soltanto delegabile (con i falsi effetti d'omogeneità strutturale¹⁰), l'idea della giurisdizione come potere minore (quando esprime invece l'ossatura della unità politica), un uso del concetto di 'pubblico' incapace di coglierne la ancipite e quasi misteriosa complessità, e così via. Ed ecco, allora, i nodi: chi potrà mai negare, all'avvento di Spagna, l'enorme potenziamento delle giurisdizioni feudali e del potere baronale? ma come affermare questa verità senza pretendere un «diroccamento dell'apparato statale», dato che gli *officia Principis*, per la forza retrostante della monarchia di Spagna, altrettanto indubbiamente si rafforzano politicamente, e cioè si rafforzano nella relazione di potere con la feudalità? E, puntando ancora più in profondità, come intendere questa «rifeudalizzazione» nella sua compatibilità vera con il rafforzamento contestuale degli apparati d'ufficio, senza ricorrere al colpo di mano di trasformare i baroni in regi ufficiali¹¹, o ad altri simili espedienti? Come restituire l'assetto costituzionale alla sua «cosa» reale, ch'è duplice o plurale fin nel fondamento del suo esserci, perché strutturalmente divisa tra feudi e uffici, tra proprietà ereditaria del potere e *officia* di funzione (come nucleo della modernità)? Come spiegare, ad esempio, il divieto ancora nella Sicilia settecentesca di cumulo tra titolo feudale (su terre) e perpetuità (anche a titolo venale) sugli uffici regi¹²? Come individuare un «accordo» tra ordini capace di tanto, cioè davvero in grado di porre tutte queste innovazioni, che non sono certo né poche né marginali, su un saldo e credibile assetto d'insieme? Le monarchie occidentali, per influenza del diritto romano risorto, avevano organizzato la funzione giurisdizionale in base al principio dei

⁹ Unica analisi di merito, che io sappia, è ancora quella in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime* (Roma 1999) 179-244.

¹⁰ L'impossibilità di considerare il potere feudale (ma in genere ogni potere ereditario) come potere delegato, è già chiaramente nell'opera celebre di Brunner; io pure ne ho sostenuto la necessità, ad esempio in G. Vallone, *Iurisdictio domini* all'indice, s.v. *cohaerentia territorii*; e di recente anche la manualistica sembra aderire: E. Tavilla, 'Le radici profonde d'Europa', in *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea* (Torino 2016) 1-52: 14-15, 44-45.

¹¹ Tra feudali e regi ufficiali si è proposta una identificazione addirittura «soggettiva» grazie alla metamorfosi dei privilegi da attributivi di giurisdizione in feudo ad attributivi di giurisdizione in ufficio e questo ad opera di una fantomatica «riconversione della causa» attiva di per sé ed *ipso facto* contro il testo stesso del privilegio, e altre simili cose. Si legga almeno *Appendice* nr. 3a e 3b.

¹² Indicazioni in R. Ajello, 'Potere ministeriale e società al tempo di Giannone...', in *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita* (1976), a c. di R. Ajello (Napoli 1980) II, 450-536: 476, 482-483.

tre gradi di giurisdizione, recependolo in vari modi e misure¹³. Però nell'età spagnola, i feudali del Regno, che già avevano -tutti- il primo grado di giurisdizione, iniziano ad avere in concessione, cioè, in genere, per acquisto, quasi sempre anche il secondo grado, e spesso anche il terzo, come fu per i Sanseverino nei loro immensi potentati feudali. In questi casi, tutti i tre gradi di giurisdizione sono di proprietà feudale, e nulla resterebbe alla magistratura regia, applicando rigidamente l'antico principio; ed ecco dunque che parrebbe sorgere in concreto, per pienezza di potere giurisdizionale, una specie di «stato nello stato» capace di sottrarre alla superiorità monarchica ogni contenuto, almeno in tale profilo. Nessun re napoletano del Quattrocento avrebbe potuto resistere a tale impatto centrifugo; invece i magistrati regi provinciali, sorretti dalla forza di Spagna, promuovono una prassi cinica e concreta, attestata già negli ultimi decenni del Cinquecento e rivelatrice del ruolo ambiguo e influente del ministero togato: anche dopo tre sentenze feudali si può appellare nelle corti regie, perché tutte quelle sentenze «iudicantur pro una»¹⁴. E certo, chi vuol avere giustizia fino in fondo, deve allora affrontare non solo tre gradi (o più) di giurisdizione feudale, ma altri due gradi, e a volte tre, di giurisdizione regia, con l'intero percorso nelle corti regie, dalle Regie Udienze provinciali (la cui origine è stata finalmente chiarita¹⁵) fino alla Vicaria e al Sacro Regio Consiglio. È un raccordo istituzionale fondamentale, che avviene all'interno di quello che è ancora il più essenziale tra i poteri -la giurisdizione- e indubbiamente eretto, come dicevano gli osservatori, «sobre la sangre» dei sudditi; perché certamente la guida delle società periferiche diviene ora più direttamente e articolatamente feudale, mentre le magistrature regie si compattano e si rassodano, man mano che si ritirano dai territori, in una esclusiva ed indiscutibile apicalità. Nonostante questo l'unità politica è ormai assicurata attraverso il ripristino forte dell'unità della funzione giurisdizionale: un effetto che non può certo essere prodotto da una confusa identificazione

¹³ Alludo qui alla questione capitale della territorialità delle giurisdizioni, che certo complicano questa costruzione a tre gradi, come avviene nella stessa Francia, oltretutto nel Regno meridionale; ma qui non serve farne cenno, né rinviare ai diversi scritti sul punto.

¹⁴ G. Vallone, *Le decisiones di Matteo d'Afflito* (Lecce 1988) 81-83, e in altri miei studi che non sto a citare. Dico però che Raffaele Ajello, avendo letto uno di questi miei studi successivi, in una lettera del marzo 2004 a me diretta, e ch'è presso di me, scrive «il tuo lavoro mi è piaciuto, le tue ricerche (specialmente sulla giurisdizione feudale e sulle sentenze delle corti locali) apportano elementi importanti di novità e d'incremento delle mie tesi... ne ripareremo a voce», come spesso avvenne.

¹⁵ G. Vallone, 'Le magistrature superiori del potentato orsiniano e la fondazione delle Regie Udienze provinciali del Regno meridionale in età aragonese', *Rivista storica delle terre adriatiche* 3 (2024) 159-187; edito anche con alcune integrazioni, in *Procedure e scritture giudiziarie nel Regno di Napoli (XV-XVI sec.)*, a c. di G. Bocchetti, D. Passerini e F. Senatore (Napoli 2026) 131-161.

delle strutture assolutamente diverse che partecipano a quella funzione, perché i baroni restano, più che mai, baroni e proprietari del potere, e gli ufficiali regi restano ufficiali ed esercenti un potere altrui. Non sfugga l'impostazione data, già per epoche anteriori, dalla grande storiografia francese ad analoghe situazioni di autonomismo provinciale: si opera per 'construire l'État en jugeot'¹⁶; è un detto incisivo, carico di senso, perché fa ben capire che sono le corti regie di istanza superiore a dire il diritto che uniforma la vita collettiva del Regno, anche oltre, o contro, le costumanze dei luoghi o dei tempi. Però non è tutto qui, perché è proprio l'esistenza di un tribunale regio superiore, ultimo a dire il diritto, che costituisce anche un vertice istituzionale col suo potere soprano, ed esile, così determinando l'unità delle parti come strutture in gerarchia; la Francia lo mostra ad esempio con i casi di Bretagna¹⁷.

Autorevolmente si è scritto: «l'azione antifeudale della monarchia convisse con la sostanziale conservazione dell'apparato feudale cui si aggiunse un'altra struttura inquietante e parassitaria: l'apparato ministeriale togato»¹⁸. È questo raccordo interno e profondo che dà assetto istituzionale a quella ch'è stata definita la «strategia» per «neutralizzare» il potere politico feudale così evidentemente progrediente nelle giurisdizioni¹⁹, o, come diceva Croce, per «sottometterlo», e, vi riesce facendo tutto questo, per così dire, in modo concorde e nel rispetto delle posizioni in gerarchia. Ora, tra le tante idee di «accordo», o di «raccordo», avanzate dalla storiografia, questa è, o così parrebbe, la meno variabile al variare degli orientamenti della storia politica, e forse anche la più essenziale, ma certo anche la più rivelatrice del nuovo modo dell'unità politica, attraverso le antiche (duplici) istituzioni. E certo, come negare che per tutto questo, e per altro ancora, «il dominio spagnolo impedì il

¹⁶ A. Rigaudière, *Penser et construire l'État dans la France du Moyen Âge* (Paris 2003). Sul ruolo 'politico' delle impugnazioni e dell'appello: J. Meyer, *Le poids de l'État* (Paris 1983) 86-87 etc. Però io non so trattenermi dal ricordare una riflessione filangeriana del Pagano nei *Saggi politici* (IV, 2 e 4) che discorre «de' progressivi avanzamenti della sovranità per mezzo de' giudizi».

¹⁷ Sui quali ho scritto un breve saggio che è in stampa.

¹⁸ R. Ajello, *I governi di Carlo (1734-59) cercarono di «ricomporre il popolo abbandonato» per «formarne una nazione»* pp. 1-58: 9. Quest'opera di Ajello è rimasta inedita dopo la sua morte (30 marzo 2020); a me fu data in *word* da lui. Ma Ajello propone la stessa opinione anche in molti scritti precedenti.

¹⁹ A. Musi, 'Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo', *Mediterranea. Ricerche storiche* 4 (2005) 209-220: 212-213: «al di là delle differenze tra i diversi domini della monarchia spagnola, ci fu un elemento di fondo unico nell'elaborazione strategica per il governo dei territori: la ricerca dei mezzi più adatti per neutralizzare il potere politico dell'aristocrazia feudale, ma al tempo stesso la tendenza a mantenere o allargare la sua sfera di giurisdizione, la sua forza sociale ed economica. Questo fu il modello che si affermò in Castiglia. Questo fu il modello che si affermò anche nel Regno di Napoli». L'opinione è ormai diffusa.

formarsi della coesione sociale»²⁰ Comunque, per tornare al punto generale, intendo ribadire che questi «accordi» o «convenzioni» o «mediazioni», per quanto diversamente pensati, hanno almeno un punto in comune: intervengono tra istituzioni espressive di «ordini diversi», che dunque non possono essere ‘strutturalmente’ identiche, ma sono invece necessariamente diverse: *ex diversitate contextio*. In effetti ognuna delle due istituzioni (il feudo, l’ufficio) è potere rilevante nel quadro «generale» dei poteri; è parte della costituzione. E certo, quel che manca davvero, quel che crea confusione per la sua mancanza, è la recezione scientifica (storiografica), anche per il Medioevo quanto meno maturo, appunto di un concetto meditato di ‘costituzione’, capace di esprimere l’insieme degli ordini sociali come ordine unitario, come ‘unità politica’, come ordine degli ordini che sia fonte più che effetto di disciplina giuridica²¹. Al fondo e a fondamento dell’unità resta dunque una diversità intensa che è significata dalla stessa diversità di ciascun modo del potere, o, se si vuole, dalla diversità del diritto al potere di chi lo esercita, o dal diverso regime giuridico di questi poteri, come già ho detto. E se pure ci sono somiglianze tra regimi, che consentono, ed anche questo è stato detto, di trattarne per certi limitati tratti promiscuamente, tuttavia queste argomentazioni, queste migrazioni di disciplina, sono semplicemente la superficie mobile della «cosa» costituzionale²². A volte si è anche meditato su queste somiglianze in sé e per sé considerate, cioè considerate sul mero piano giuridico, finendo per mostrare, dalle difficoltà stesse del meditare, la resistenza che questa superficie giuridica sa opporre allo svelamento dei suoi fondamenti: così, per l’Italia meridionale, si è pensato che sia stata «la mancata definizione (normativa?) del concetto di ufficio» a impedire di «distinguere l’ufficio dal feudo» e a vietare di «separare logicamente» la giurisdizione feudale

²⁰ R. Ajello, *I governi di Carlo 7ss.*; F. Di Donato, ‘Civilizzazione e percorsi di innovazione’, in F. Di Donato, 9871. *Statualità, civiltà, libertà, scritti di storia costituzionale* (Napoli 2021) 53-101: 79-84 (sulle ‘logiche antifeudali’ in particolare francesi).

²¹ Un qualche effetto ha prodotto il rinvio di P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale* (1995) (Bari 2006¹²) 35, alle ‘parole chiarificatrici’ di C. Schmitt e O. Brunner, sul significato di ‘costituzione’.

²² M. Peytavin, ‘Naples, 1610. Comment peut-on être officier?’, *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 2 (1997) 265-291: 276-277, 289-290, dove si coglie bene che il titolo allodiale o feudale sull’ufficio ne muta la disciplina, ma questa mutazione, che avviene pur sempre sulla superficie della cosa, è considerata come prova, «quanto meno a Napoli» (!), d’un connotato sociale indistinto tra feudali e ufficiali e addirittura della «cecità» di chi proponesse tale distinzione. E prova della prova, a scanso di analisi specifiche, sarebbe l’argomento (in realtà una petizione di principio) dei «baroni considerati come regi ufficiali nelle loro terre», proposto come realtà, o, almeno, antica opinione comune napoletana. Quest’ultima affermazione è priva di ogni fondamento: ci mancherebbe soltanto che l’altezza del sapere giuridico meridionale fosse ridotta alle frasi fatte.

da quella regia²³. Fermo restando che la separazione è (o è nelle cose), e che gli antichi giuristi lo sanno bene, e ne hanno cioè anche la «logica», e che conoscono la differente disciplina giuridica delle due istituzioni, che esiste, e fermo restando perciò che non si può estendere la effettiva convergenza nella funzione (e solo qui) di giurisdizione (che viene attuata con le impugnazioni) di feudali e di ufficiali ad una loro indistinzione di regime giuridico, ch'è invece ben chiaro nel suo netto distinguersi²⁴, quel che complica, e aggroviglia, o soprattutto cela, è però anzitutto la mancata attenzione al titolo giuridico sul potere (dal quale discende appunto il regime su di esso)²⁵. Questo regime, è dotato poi di estrema elasticità, perché possono anche esserci feudali che hanno giurisdizione (sul loro feudo) in officio, ch'è poi una prassi attestata sul declinare dell'età angioina²⁶, e forse anche prima, e in tal caso la giurisdizione non entra in successione; mentre il potere d'ufficio, che la modernità impegnerà per ottenere, o tentare di ottenere, il monopolio della forza, può intanto essere esercitato anche a titolo allodiale (come nel caso degli uffici venali) o anche a titolo feudale, e in entrambi i casi si perde completamente il regime proprio e specifico dell'ufficio²⁷. Se invece questo regime c'è, è invece quanto serve, e basta, a definirne la tipicità: e cioè la durata temporanea, pur se rinnovabile, e soprattutto la non ereditarietà, e, in linea di principio (col correre del tempo sempre meno agibile) la libera revocabilità ad opera del Principe. Il titolo sul potere influisce inevitabilmente sul potere; e tuttavia nemmeno questa è cosa che possa inquietare il sapere di uomini come i Grandi Reggenti del Vicereame, o un Francesco Rocco, o la magnifica intelligenza di

²³ Sono spunti discutibili presenti, con molti altri, nell'opera pionieristica, e ricca anche di valide intuizioni, di V. I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647)* 166-172.

²⁴ Indico la possente (come sempre) costruzione dogmatica di O. Montano, *De regalibus tractatus* (1634) (Napoli 1718) § *Potestas constituendum*, che conosce bene la distinzione piena, di regime giuridico, tra feudi e uffici (nr. 14, p. 136a), ma le unifica nella funzione, ch'è effettivamente unica, senza alcun cedimento a identificazioni soggettive: «administratio iustitiae aequaliter ab officialibus Regis et baronum impletur» (nr. 18, p. 138b) con argomentazioni da leggere.

²⁵ Si può intendere per «titolo», l'atto o il fatto che dà diritto al potere, e, in un concreto 'costituzionale', la condizione in forza della quale un potere è presente in un sistema di poteri; tale condizione fissa (è) il regime giuridico nel quale un potere si esercita.

²⁶ G. Vallone, *Iurisdictio domini* 159, nt. 119, e altrove.

²⁷ Il diritto comune ricavava il regime dell'ufficio, com'è ovvio, da fonti romanistiche. Nel Regno continentale perciò si sapeva bene che «in officiis tria requiruntur, scilicet electio, acceptatio et ingressus»: Paride Dal Pozzo, *De syndicatu... tractatus* (1473, 1485) (Venetiis 1555), versic. *De officiis*, c.122rb. Evito però di esporre in largo il regime dell'ufficio (desumibile dai tratti ora indicati) che lo differenzia alla radice dal feudo; ricordo almeno che la nervatura più importante era il potere regio di revocabilità *ad nutum* dell'ufficiale (nel tempo praticabile solo con *insta causa*) e invece impossibile nel feudo, ch'è attestato da tutti i giuristi.

Orazio Montano, che abita in queste difficoltà e in queste sottigliezze come in un grande palazzo. Se, infine, il dubbio si dissolve e le confusioni di regime svaniscono, allora la distinzione tra giurisdizione feudale e giurisdizione dei magistrati regi riemerge, per sua natura, dal fondo, come da un unico campo di tensione. Quando Montesquieu parla di un «corps de noblesse» e di un «état de la robe»²⁸, li pensa entrambi uniti dalla loro diversità, con un pensiero che non possiamo limitare alla Francia. Resta ora da affrontare un'altra questione, dai risvolti più marcatamente metodologici. Certamente, il potere sovrano, come ci è stato insegnato, non dipende dalla mera 'potenza', ma dal percorso della disponibilità ad obbedire, dalla legittimazione: lo sanno tutti²⁹. Questo significa che anche in un contesto (o costituzione) di poteri politici plurali, una sovranità, ch'è, nel Medioevo, soltanto *superioritas* su poteri altri, in particolare, ma non solo, ereditari, può trovare o costruire nel tempo lungo, erodendo l'altrui potenza, una legittimazione capace di riscuotere un'omogenea obbedienza sottratta anche alla 'naturale affezione' (dice Machiavelli) per i baroni. Ma questo sarà sufficiente per sostenere (indubbiamente oltre Weber) l'insignificanza, come qualcuno pretende, delle differenze istituzionali e di regime giuridico tra poteri in ragione dell'effetto d'omogeneità che si produce dalla loro erosione?³⁰

Comunque non tutte le monarchie feudali sono capaci di sviluppare un tal potere, e lo palesa in modo inequivocabile la fine del regno aragonese di Napoli. Ed è evidente, in casi come quest'ultimo, che la diversità dei meccanismi istituzionali (il feudo ereditario, l'*officium Principis*) impedisce, giungendo fino alla ribellione e alla quasi caduta del Re, la formazione di un'opinione pubblica, o di un consenso omogeneo e compatto nel sostegno

²⁸ Nell' *Esprit des Lois*, XI, 8; XX, 22, almeno per la terminologia, presente naturalmente in molti altri luoghi.

²⁹ Per un precoce tentativo di applicazione alla storia meridionale, rinvio a R. Ajello, 'Continuità e trasformazione dei valori giuridici: dal probabilismo al problematicismo', in *Storia e diritto* (Napoli 1986) 357- 404: 387.

³⁰ Quest'effetto è ben difficile da raggiungere: lo mostra la storia politica anche delle monarchie feudali capaci di trovare la via dell'assolutismo, come la Francia, dove comunque anche i poteri avversi sopravvivono, pur se ridotti, con vari metodi (la presenza nell'esercito, la vita di corte), all'impotenza. In tal caso, è stato proposto teoricamente il concetto di 'potere irresistibile' (C. Schmitt). Però anche questo potere non è privo di controvalore: è stata pensata anche come 'folia' dei re di Francia l'eliminazione d'ogni ostacolo al proprio assolutismo, perché li ha esposti, re nudi, ad un'opinione pubblica coesa in spazio per così dire 'nazionale', che li ha divelti. Più che un barlume di quest'idea è già in Tocqueville e si è giunti ad immaginare Luigi XIV o Richelieu come promotori o antenati della Rivoluzione e della democrazia. Ed è un fatto che disporre un popolo intero – o, diciamo, la parte consapevole di esso- di fronte ad un potere unico, tende ad una posizione di critica politica, secondo una postura tipicamente settecentesca: J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica* (1962) (Bari 1977) 41-110.

alla monarchia. Già qui l'analisi diversificata dei modelli e delle pratiche istituzionali ha una basilare ragione d'essere; ma deve ancora esser provato che analoghe ragioni non valgano, e siano anzi travolte, nell'analisi di altre monarchie nelle quali l'affermazione statale (che non significa affatto statale³¹) ha mostrato effettivamente la costruzione d'una sfera pubblica (o del pubblico) coesa.

2. I baroni 'magistrati ereditarii'.

Discendere da queste generalissime premesse ai tratti particolari che assume la lotta culturale e giuridica antibaronale, e in questa lotta, esaminare l'uso, non innocente, di certe formule, è in gran parte ancora da tentare con vera consapevolezza. Nella seconda metà del Settecento, se si vuole osservare questo tornante d'epoca estremamente significativo per nettezza di posizioni, il conflitto tra il regalismo, di spirito illuminato o meno, e il conservatorismo baronale, che naturalmente esprimono entrambi posizioni risalenti, divampa; e divampa con argomentazioni molto diverse, anche se di analoga vocazione. Nel Regno napoletano, dopo una lunga lotta di posizione endogiuridica per l'erosione e la limitazione dei poteri feudali, si iniziò sostenere nel Seicento l'esistenza di feudi senza giurisdizione³² al fine di diroccare la teoria della *cobaerentia territorio iurisdictionis*, elaborata da Andrea di Isernia sul corpo della dottrina di diritto comune del *castrum* infeudato, e sullo sfondo del capit. *Item* del 1282; si puntò sulla scadenza dei feudi al demanio per ibernarli in mano regia³³; ma, per tutti, la lotta antifeudale ha come avversario l'apice di quei poteri, cioè la giurisdizione feudale, un potere 'innato' perché ereditario, e che contrasta quella ch'è ormai, anche nei regni periferici, l'ambizione regia al monopolio della forza, al potere unico. Si sa. In Sicilia, il Cutelli sostiene di aver visto in archivio a Barcellona un decreto di re Giovanni, del primo Quattrocento, che abrogava tutti i privilegi di giurisdizione concessi ai feudali siciliani, ma il provvedimento restò inattuato e sospeso a tempo indeterminato,

³¹ La questione è affrontata con chiarezza concettuale, mettendo in chiave anche i risvolti di psicologia collettiva dell'uso del potere, da F. Di Donato, 'La civilizzazione statale. Ordine giuridico e rappresentazioni sociali' (2017), in F. Di Donato, 9871. *Statualità, civiltà, libertà* 105-133: 114-115.

³² Ne tratto in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 216-217, con riferimento al pensiero di N. G. Ageta e di altri. Strumenti giurisprudenziali di contenimento meno radicali, e forse più efficienti, erano la limitazione dell'area dei successibili nel feudo (onde affrettarne la ricaduta al demanio), la denuncia (a fini di esercizio giudiziale) dei *gravamina vassallorum* etc.; tutti strumenti antibaronali, ma non antifeudali, come indicava già la D'Amelio.

³³ A. M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700* (Napoli 1984), che resta un'opera necessaria alla riflessione sui temi istituzionali, grazie anche alle fonti allegazionistiche in uso.

e per animo regalista il giurista aggiunge che se il Re avesse voluto davvero renderlo esecutivo per alleviare l'oppressione del popolo, nessuno gli poteva impedire di farlo³⁴. Dunque quel che fronteggiano brano a brano i regalisti è ovunque lo stesso potere, perché l'abrogazione generale delle giurisdizioni feudali, non sarà davvero attuata da nessuno, non da Luigi XIV in Francia, non da Carlo di Borbone a Napoli, non da Vittorio Amedeo II in Piemonte. Così in Sicilia, se l'obiettivo è lo stesso che altrove, invece il punto d'attacco dell'animo riformatore, fattosi spirito illuminato, è diverso che a Napoli: si aggredisce da parte vicereale (siamo nel 1784) la prassi feudale di scegliere gli ufficiali giudicanti senza 'squittinio', con un riferimento precipuo (non esclusivo) all'antico ed estremamente complesso cap. *Mandamus* del 1296 del re Federico d'Aragona che vietava (salvo privilegio) ai feudali d'intromettersi nella 'electio' degli ufficiali 'universali' dei loro feudi³⁵.

L'abuso era antico: il capitolo 57 del Cattolico³⁶ lo rampognava espressamente, ma certamente proprio quest'abuso era all'origine del divieto imposto dal capitolo del 1296. Ora, più che assecondare una genealogia di leggi, e individuare divieti analoghi, e analoghi rilassamenti, forse è opportuno sondare il terreno di resistenza del fronte feudale. Si tratta di uno studio che non può immediatamente assumere l'abito della storia politica, perché è un terreno necessariamente -cioè per sua natura- giuridico e istituzionale, e se non se ne ha una consapevolezza, molto sfugge tra le dita. Per render l'idea di quest'ultimo pericolo, e della sua insidiosità, e del rapporto spesso inscindibile tra teoria e pratica del diritto e delle istituzioni, farei l'esempio, per restare nell'epoca, di Andrea da Isernia, un feudista al quale nemmeno i giuristi siciliani intendono rinunciare, e che nelle ricostruzioni istituzionali d'intento politico dell'età angioina, viene del tutto oscurato, quando è lui che dà l'abito teorico alle istituzioni feudali di quell'età, ma anche all'abito pratico, perché è

³⁴ M. Cutelli, *Codicis legum sicularum libri IV* (Messanae 1636) 234-235. Lo sa D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia. Storia e diritto pubblico* (Palermo 1847) 191. Si riferisce forse a questo provvedimento impotente l'ambigua citazione di F. Testa, *Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum die lata sunt*, r. an. a c. di A. Romano (Soveria Mannelli 1999) I (1741) 75, a commento del cap. *Mandamus*.

³⁵ Il cap. *Mandamus* è in Testa, *Capitula Regni Siciliae* I, 75, col nr. 57 dei capitoli di re Federico III. Affronto i diversi problemi legati a questa legge siciliana in G. Vallone, *Costruzione giuridica dell'unità e ordine sociale da Federico II alla prima età angioina* (relazione letta a Melfi il 27 novembre 2025 nel convegno *Forme e culture della regalità. Il Regno dell'Italia meridionale in prospettiva mediterranea [XII-XVI sec.]*) e di prossima pubblicazione.

³⁶ F. Testa, *Capitula* I, 551-552.

quasi certamente inventore di formule da usare nei privilegi³⁷, ed è poi, con Bartolomeo da Capua, in concreto anche alla guida del Regno, per alcuni tratti brevi (durante le assenze di re Roberto, o in suo appoggio in Provenza). Certamente, c'è una letteratura giuridica, altra dalla trattatistica, e più semplice, almeno in apparenza, cioè più immediatamente rivelatrice di posizioni di ordine politico attraverso il diritto (che in verità le istituisce). Ad esempio la decisionistica, la consulenza, le allegazioni forensi, e di recente, per la Sicilia è stata pubblicata una 'memoria ragionata' (forse d'uso o appoggio forense) in difesa del baronaggio, che è opera anonima di un giurista di non eccelsa levatura e che, anche per questo, dice senza troppi veli o mediazioni culturali le sue (o dei suoi clienti) ragioni contro le riforme filangeriane del Caracciolo³⁸. Ora Caracciolo, sul quale esiste un'importante letteratura, che non sto nemmeno a citare, perché il mio fine è altro, appunto nel 1784, imponeva, riprendendo una circolare (in attuazione di regio dispaccio) del Fogliani al 28.I.1771, e prendendo posizioni contro alcuni feudali «che credono in forza di privilegio poter eleggere senza squittinio gli ufficiali nei loro stati», imponeva, dicevo, «la esatta osservanza delle leggi del regno su tal particolare» vietando altrimenti l'incardinamento in officio e ordinando, nel caso, la proroga degli eletti in precedenza³⁹ in attesa dei nuovi legittimi eletti. Per la verità, è esattamente nella sicurezza di questa attuazione e nella forza esecutiva nelle periferie che consiste la novità; per il resto nemmeno Caracciolo pensa di riservarsi ad esempio la *creatio* (cioè la conferma) degli ufficiali feudali (come pensava l'Imperatore Federico)⁴⁰; pretende solo la osservanza della loro individuazione per 'squittinio', cioè di una rispondenza degli eleggibili a predeterminati requisiti. Ed è esattamente questo che muove a resistenza il fronte baronale (che parrebbe pretendere la scelta diretta, o *electio* diretta, degli ufficiali 'universali'). Ora questa memoria va compresa quanto meno nelle sue nervature fondamentali. La premessa è in apparenza di immediata e generale condivisibilità, e si dice in modo perentorio «il Re è il padrone di tutti, la sua sovranità non ha limiti». Però l'apparenza inganna, perché il tacito (e forse volontario) richiamo all'Imperatore, che si definiva 'dominus personarum'

³⁷ È certamente redatto sotto il suo magistero e alla sua presenza l'articolatissimo privilegio nr. 324 (da Napoli, a 8. IX.1300) P. Egidi, *Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera* (Napoli 1917) 132-136.

³⁸ La si legge in calce a R. Cancila *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)* in www.mediterranearicerchestoriche.it (1913) 59-112.

³⁹ Leggo i provvedimenti in F. M. Emanuele e Gaetani, 'Diario palermitano da gennaio del 1783 a dicembre del 1784' in G. Di Marzo (ed.), *Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, Diari* (vol. XIX, 1886) (r. an. Bologna 1974) 192-208.

⁴⁰ Ne tratto in diversi saggi sulla *const.* I 50 *Cum satis* ora tutti presenti in G. Vallone, *Interpretare il Liber augustalis* (Ariano Irpino 2024) 263-304.

(*const.* III 9 *Quia frequenter*) evoca, non a caso, le radici dominicali del potere (e della libertà); senonché, nel 1784, ormai da un pezzo nessuno fonda una teoria del potere ‘sovrano’ su queste radici proprietarie (l’ultimo grande teorico era stato Loyseau, anche se l’uso si protrae da Grozio a Kant), ma su quelle opposte, o almeno non dominicali, dell’*imperium*, che è, da Bodin in poi, sovranità, o tentativo di sovranità, in senso proprio. La reciproca misura tra i due concetti, e l’evanescenza, ormai, di quello dominicale, che tuttavia era ancora al fondamento del titolo feudale, sono messe in chiaro da molti, e potrei citare, in quel torno d’anni, la magnifica relazione (1801) di Portalis al tema della proprietà nel Codice Napoleone⁴¹. Dunque il nostro anonimo mette sullo stesso piano, e anzi identifica, due regimi giuridici invece ben diversi del potere, uno dei quali è esattamente quello osteggiato nei suoi stessi fondamenti, oltretutto per profili particolari, da Caracciolo e dai suoi amici riformatori. Fatto questo, l’anonimo muove ad un’altra e più rischiosa identificazione: siccome il re non può essere dovunque (questo è un altro diffusissimo tema federiciano: *const.* I, 17), deve ‘destinare’ persone probe nei vari luoghi: «ecco l’origine dei magistrati». Senza colpo ferire, e senza ricusare la teoria dominicale del potere, che viene anzi dichiarata, e quindi sostenendo, con questa modesta serie di artifici, meramente verbali, la decadente pratica dominicale del potere feudale, i baroni sono diventati magistrati. Diciamo pure che sono diventati, a parole, un certo tipo di magistrati: non magistrati temporanei (che sono il tipo comune e naturale di ufficiali) e nemmeno magistrati perpetui, che sono un tipo particolare di magistrati, previsto dalle stesse leggi siciliane⁴², ma osteggiato ad esempio dal Muta⁴³, e poco praticato

⁴¹ Non si tratta naturalmente di un dibattito solo francese; anzi in Francia era stato importato dalla consulenza italiana: G. Vallone, Publicum. *La proprietà del potere* (2022), in *Interpretare il Liber augustalis* 1-14.

⁴² Ad es. il cap. 7 di re Martino (Testa, *Capitula* I, 141), il cap. 205 di Carlo V (Testa, *Capitula* II [1743], 156). Ne scrive R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi* (Napoli 1996) 64-65.

⁴³ M. Muta, *Capitulum Regni Siciliae... tomus tertius* (Panormi 1614) cap. 10 nr. 13 p. 61a, tiene a specificare che nessun ufficiale dovrebbe avere carica perpetua; sa pure che qualcuno pensava diversamente (con riferimento ripetuto al *consilium* 261 di G. P. Sordi) sostenendo che «possint perpetuo illos creare vel continuare» e recisamente afferma «hoc non puto verum», aggiungendo che l’ufficio perpetuo (cioè a vita) vale o nei casi *ex lege*, oppure nei privilegi che assegnano questa durata specificando «non obstantibus capitulis...». Anche Carlo II, nel 1295, rampogna per il Napoletano gli *iudices* annali prorogati senza soluzione (e quindi perpetui) e non vuole insomma che abbiano il ‘quasi dominium’ della ‘iudicatura’: R. Trifone (ed.), *La legislazione angioina* (Napoli 1921) 131, cap. *Electionem* (edito male, con omissioni).

nel regno continentale⁴⁴; irrompono invece come nuova specie i «magistrati ereditarii... e questi sono i baroni». Mi correggo; non si tratta di una nuova specie: anche i Napoletani e ben prima del 1784, avevano detto qualcosa di simile: nel 1680 il cardinal de Luca (i feudali come «perpetui Officiales a rege deputati», ma dirà anche l'opposto); a metà Settecento il Briganti (il barone sarebbe «Padrone et Officiale regio e perpetuo» della giurisdizione) e poco dopo (1785) il Rogadeo (i baroni «subalterni Uffiziali ereditarj del Principe»)⁴⁵, e se si vuol tessere una più remota genealogia, quanto meno al fine di comprenderla, bisognerà risalire al broccardo 'barones dicuntur regi officiales', che ha già creato non pochi equivoci, e che ogni tanto torna a colpire l'immaginazione. Prima però, è opportuno notare l'uso strumentale e alquanto rozzo della storia elettiva che fa il nostro difensore: re Federico III avrebbe ordinato la *electio* degli ufficiali universali per bussolo (a sorte)⁴⁶; ma derivandone liti ai tempi del re Cattolico si sarebbe imposto lo scrutinio⁴⁷. Poi (ma quando?) un re (ma quale?) avrebbe avvocato a sé il potere di elezione 'universale'⁴⁸. L'autore originario che afferma l'esistenza di tale grande riforma è forse il Testa, ma il Testa non indica alcuna fonte, in specie una legge, a riferimento, né tantomeno ne indica l'anonimo, che ricalca il Testa, ma di suo aggiunge che da allora i Re avrebbero dato in privilegio ai feudali la *electio* senza scrutinio⁴⁹: «questa è la storia del fatto». Invece non è vero che il fatto sia questo, o almeno che questo sia un fatto; o, per meglio dire, l'anonimo

⁴⁴ Qui, l'ufficio attribuito a vita era quasi sempre quello di capitano, giudice in penale di primo grado, e lo si concedeva al feudale giurisdicente in civile, per evitare la ereditarietà della giurisdizione penale in quel feudo. Era prassi non infrequente durante il regno di Giovanna II.

⁴⁵ Indico in breve G. Vallone, 'La terra e il potere: il cardinale de Luca', in AA.VV., *Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca, Giureconsulto*, a c. di R. Coppola e E.M. Lavorano (Venosa 2016) 50-91: 89.

⁴⁶ Anonimo, in Cancila, *Aspetti del dibattito* 77. Il riferimento è forse al noto cap. 57 *Mandamus*, che però non afferma nulla di simile, né lo afferma la nota del Testa (*Capitula* I, 75 nt. a) che anzi, sembra indicare lo scrutinio come metodo antico di scelta; ed è comunque tale nota che l'anonimo ricicla senza citazioni.

⁴⁷ Si legga il cap. 57 di Ferdinando in Testa, *Capitula* I, 551.

⁴⁸ Anonimo, in Cancila, *Aspetti del dibattito* 77, 87, che sono fondate in Testa, *Capitula* I, 75 nt. a, dove Testa dice «quae...magistratus municipales creandi ratio, quam scrutinium vocabant, fuit postea sublata, eorumque electio ad Principem traducta»; non è chiaro, o non a me, a cosa e a quando si riferisca il Testa, che se avesse avuto una legge da indicare l'avrebbe certamente fatto. Però è evidente che si tratterebbe, se vera, di una riforma opposta a quella antif feudale e inattuata rivelata dal Cutelli.

⁴⁹ Anonimo, in Cancila, *Aspetti del dibattito* 77-78: sembra che l'anonimo voglia sostenere che da allora (?), i privilegi consentissero non tanto la 'creatio' degli eletti per bussolo dall'*universitas*, ma la diretta scelta ('electio' e 'creatio') dell'ufficiale 'universale' ad opera del feudale. Il doppio passo tra 'electio' universale e 'creatio' baronale sarebbe sopravvissuto nelle città demaniali e forse in quelle infeudate senza privilegio elettivo al barone.

presenta come fatto una regia revoca generale dei diritti (naturali) di ‘electio’ universale, che non sembra esserci mai stata; e questo non sarebbe solo un fatto (falso?), ma soprattutto è un fatto (falso?) già rilevante giuridicamente, perché in ragione di tale revoca acquisterebbero maggior forza i privilegi baronali, anzitutto perché non contrastati da una resistenza di diritti municipali. È invece un fatto (vero) che le giurisdizioni baronali sono «un esercizio dipendente in tutto dalla suprema autorità del re», e ciò avviene attraverso la gerarchia delle impugnazioni, esattamente come per le giurisdizioni in officio, benché questo non implichi per nulla che i baroni siano ufficiali; anzi è anche attraverso questo tipo di dipendenza che si costruisce l’unità politica; una unità dalla diversità. In Francia lo sanno bene e l’ho già detto: è ‘construire l’État en jugeant’, anche se questo, nel Settecento non basta più.

Invece il broccardo ‘i baroni sono regi ufficiali’ o l’altro quasi equivalente, ma ben più rozzo, e ch’è semplice modo di dire, secondo il quale i baroni sarebbero ‘magistrati ereditari’, non sono un fatto, ma puro e semplice diritto; e il diritto ha le sue regole. Così dire che i feudali sono ufficiali è un azzardo giuridico, ma ancor di più lo è dire che sono ufficiali ‘ereditari’; e perché? perché Baldo avverte: «de natura officii non est quod transeat ad haeredem»⁵⁰; ma, si dirà, questa è soltanto l’opinione di un giurista! Perché, quella dell’anonimo (che certo non è un Baldo) che altro sarebbe? Senonché Baldo (e infiniti altri) fa assai più che usare le parole del diritto: indica le regole legate alla parola ‘officio’, e alla sua ‘natura’, consentendoci di riflettere e di domandare: il regime giuridico entro il quale l’ufficiale esercita il suo potere è un regime proprietario? No. E perché no? L’ufficiale può forse vendere il suo ufficio? No. Può darlo in usufrutto? No. Può lasciarlo in eredità a qualcuno? No⁵¹; e insomma quale delle caratteristiche proprietarie ha l’ufficiale nella

⁵⁰ Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum... volumen III* (Venetiis 1608) cons. 159 *Super eo* nr 5, c. 44va. Non s’immagini però che l’ereditarietà sia pensata soltanto come istituto giuridico; al contrario, e fino alla fine dell’Antico Regime, costituisce il nerbo delle relazioni di potere e dell’unità politica, e un qualunque ‘ami de la liberté’ dei tempi moderni, non può che auspicare che essa (l’ereditarietà) sia «sans force contre l’autorité»; Benjamin Constant aveva in animo di scrivere ‘des institutions héréditaires’: un intero libro iniziale dei suoi, a lungo inediti, *Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays*, a c. di H. Grange (Paris 1991) 109-143.

⁵¹ Naturalmente, questo principio vale finché l’ufficio è un ufficio, ma se, ad esempio l’ufficio è venduto dal Re, cambia evidentemente natura, ed è esattamente questo cambio di natura, giuridicamente determinato, con effetti concreti di indefinita intensità, che invita a non trattare i temi giuridici semplicemente sulla superficie delle parole. Nello specifico siciliano, la venalità degli uffici è vietata (il che non significa che non si praticasse) ad es. dal cap. 100 del Cattolico (Testa, *Capitula* I, 581).

titolarità del suo ufficio? Nessuna, perché l'ufficio è definito dall'esercizio di un potere che non è *in proprium* dell'ufficiale, ma è altrui⁵². E chi altro dall'ufficiale è costui? Il re; e il re come attribuisce il suo potere all'ufficiale? Per delega. E la delega è proprietà? No; e perché no? perché, il delegato agisce in nome e per conto del proprietario, che resta tale, e nessuno vorrà sostenere che l'acquirente di un terreno è un delegato del venditore: è invece il nuovo proprietario. Il cerchio allora è chiuso, ma si può aggiungere, in sintesi, da analizzare in altra occasione, che il regime giuridico delle istituzioni (senza il quale nessuna istituzione è tale) distingue ufficio e proprietà (del potere) a ragion veduta, per la loro diversa azione nella vita collettiva, oltretutto appunto per il loro diverso regime giuridico. Ma è pur sempre un fatto che questo anonimo scrittore siciliano afferma che i baroni sono magistrati regi, e sarà pur sempre lecito far parlare i testi, e pensare come qualcun altro (l'anonimo), al tempo dei tempi, ha pensato; e, insomma, con buona pace di Baldo (e di infiniti altri), si potrà pur sempre scegliere l'opposta opinione, e ribadire, passivamente, la piena identità del regime proprietario del potere con il regime dell'ufficio, magari limitandosi al diritto siciliano, come se in Sicilia il regime o la natura giuridica di feudi e di uffici mutasse in qualcosa che altrove; e così anche abbandonando (o meno) al suo destino i 'magistrati ereditari', si punti invece all'affermazione convergente, ma più recisa e netta: 'barones dicuntur regii officiales'.

3. *I baroni non sono regii ufficiali*

Ora, *scripta manent*; chi afferma questo, cioè chi in Sicilia afferma: 'barones dicuntur regii officiales', ci mette tanto di firma, ed è uno dei più autorevoli feudisti siciliani, Pietro de Gregorio († 1533)⁵³, con prosecuzione (marcatamente casistica) in un suo pronipote ben noto, Garsia Mastrillo († 1620), di esperienza e formazione anche napoletana (allievo di Pirro Alfano)⁵⁴; e il detto è inequivocabile e doppio: «barones regii officiales ac magistratus dicuntur». Sono anche queste parole? Il contesto dal quale emergono è, come quello dell'anonimo, piatto e meramente constataativo? No, certamente; si

⁵² Lo sanno tutti, e non mi metto a citare testi e autori.

⁵³ Petri de Gregorio *De concessione feudi tractatus* (Panormi 1597) con le *additiones* di Garsia Mastrillo, r. an. a c. di A. Romano (Messina 2002) I, 10 nr. 10-15, p. 30 (= p. 38).

⁵⁴ Garsia Mastrillo, *Tractatus de magistratibus eorumque imperio et iurisdictione* (Venetiis 1676) lib. IV, cap. XV, pp. 233-234; e § *Ad indultum*, cap. XXXVI, nr. 18, p. 445. Nessuna delle affermazioni del Mastrillo è di suo conio; si tratta di un *ensemble* di citazioni da altri autori; così considerare i feudali 'iudices ordinarii' è la celebre teorica di Andrea da Isernia, elaborata sul fondamento del cap. *Item* del 1282, etc. Sia quest'opera del Mastrillo che la precedente del de Gregorio sono citate da R. Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna* (Palermo 2013) 76-83.

tratta di un detto ricco di implicazioni, e fortemente argomentativo; è per questo che l'ho definito, piaccia o non piaccia la parola (usuale tra i giuristi), un broccardo, cioè un concetto che orienta la argomentazione giuridica, come l'anonimo non è interessato a fare. Ma, a sua volta, l'argomentazione giuridica è interessata a rispecchiare l'assetto reale dei poteri (come si crede *apriori* che faccia) o ha invece altri interessi? Rispondere per bene a queste domande sarebbe lungo, e invece, almeno qui, sarò breve. Definire ufficiale qualcuno che non è ufficiale è un espediente antico; all'epoca delle monarchie nazionali i giuristi di parte imperiale definivano 'ufficiali' dell'Imperatore i re di Francia o d'Inghilterra, ma non saranno molti a credere che lo fossero davvero⁵⁵. La definizione ha già qui l'inclinazione a subordinare il ruolo di chi è detto ufficiale. Nel Regno napoletano il primo ad usare o forse inventare questa formula, che io sappia, e come ho detto in precedenza, è Matteo d'Aflitto, un regalista antif feudale convinto, che vuole contrastare gli esiti del Parlamento di San Lorenzo (sessione del 9.III.1443), quando Alfonso finì per concedere a tutti i feudali del Regno la giurisdizione penale (una richiesta avanzata spesso anche dal baronaggio siciliano); e nelle sue opere la formula serve appunto ad assoggettare i feudali «a maglie disciplinari di contenimento», che sono appunto quelle ben consolidate dei regi ufficiali⁵⁶. Posso aggiungere un rinvio alla *quaestio* di Matteo sulla forgiudica, se proprio si volesse leggere in concreto un punto notevole dell'uso formulare contro la *moderna novitas* dei feudali giusdicenti in penale⁵⁷. L'impostazione del d'Aflitto è di grande forza

⁵⁵ Rinvio agli antichi saggi di Francesco Ercole, nelle due raccolte *Dal Comune al Principato e Da Bartolo all'Althuso*. Ma qualcosa di simile si afferma anche per l'Imperatore, e Baldo dice «Imperator non est proprietatis Imperii dominus sed potius officialis»: J. Canning, *The political thought of Baldus de Ubaldis* (Cambridge 1987) 236, 241; (ivi 2003³) 55, 86-87.

⁵⁶ Lo si sa da moltissimo tempo: G. Vallone, *Iurisdictio domini* 159-160 (con citazione di vari giuristi che usano la formula, tra i quali il Mastrillo), e all'indice s.v. *baro regius officialis*. Che io sappia, dopo questo mio intervento, nessuno, per circa quarant'anni, ha più pensato o scritto, in adesione, che i baroni fossero regi ufficiali. Ora però, al riprendere della questione, mi sembra opportuno affidare ad una breve *Appendice* le differenti posizioni consolidate sul tema, in modo che le si conosca in sintesi, prima di scegliere tra esse, e soprattutto argomentando nel merito la scelta, com'è necessario nel discorso scientifico. Limite questi riferimenti a quanto ho scritto nel 1985, 1993, 2008, 2016 e 2018, non solo perché la discussione non ha avuto, per quei 40 anni, altri sviluppi, ma perché non può più averne, almeno con uno degli interlocutori, prematuramente scomparso. Però ben altro da dire ci sarebbe.

⁵⁷ Matteo d'Aflitto, *In utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones et Constitutiones novissima Praelectio* (Venetiis 1588), nel commento alla *const.* II, 3 *Penam eorum*, vol. II, cc. 9ra (nr. 26) – 11ra (nr. 50): 10rb nr. 42 («appellatione iustitiariorum venit omnis qui a rege habet merum et mixtum imperium sive sit capitaneus Regis, sive baro, qui dicitur officialis regis in hoc»). E anticipo subito, a scanso di equivoci, e di interpretazioni supponenti, che il d'Aflitto sa bene come stanno le 'cose' (estensioni formulari a parte), così nei *Commentaria in feudorum usus* (Francofurti 1629), in L.F. II 10, *Quis dicatur dux* (p. 313b nr. 26) dopo aver ripetuto, a proposito del doppio

argomentativa, ma appunto argomentativa; la formula, tutt'altro che indiscussa, e a volte discussa in modo violento⁵⁸, o talvolta anche recepita passivamente, intende operare l'estensione di regole giuridiche a altri soggetti; si tratta, come si dice espressamente, di una *extensio ad barones* della disciplina di *officiales*, senza determinare affatto, e nemmeno far intravedere, la fondazione di istituzioni; e del resto non conosco alcuna legge, feudale o meno, che istituisca o definisca i feudali come regi ufficiali quanto meno *ad acta*⁵⁹, e mi piacerebbe invece apprendere che c'è⁶⁰. Il piano dunque di ogni discussione non può evadere, o, se lo può, va dimostrato, da quello in cui d'Afflitto l'ha posto: quello della dottrina giuridica e della sua forza argomentativa. Semmai va aggiunto un particolare rilevante: Matteo d'Afflitto usa argomenti di diritto comune, ma li usa per commentare in via estensiva una legge del Regno, la *const.* II, 3 di Federico II, l'Imperatore. Quanto ai feudisti siciliani indicati, è evidente che invece scrivono opere di natura trattatistica, cioè con intenti generalizzanti, e con poche concessioni ai caratteri propri della disciplina feudale siciliana – intendo i caratteri definiti dalle leggi, cioè quei caratteri che fissano qualche tipicità regolativa (ad es. il cap. *Volentes*). In altri termini la recezione della formula del *baro regius officialis* è in questi autori anzitutto teorica e legata a tematiche di diritto feudale comune; ed in questo senso l'anonimo memorialista è assai più spregiudicato (e patetico) di loro, perché la deforma e ripropone per il contesto siciliano e all'alba dell'abolizione della feudalità, quando i teorici stessi, che del resto conoscono perfettamente la distinzione tra feudali ed ufficiali, comprendono che oltretutto non ha senso

imperio ai feudali, che «hodie in Regno isti capitanei vocantur Barones» precisa: «hodie Capitanei proprie sunt illi, qui recipiunt proprie potestariam a Rege in terris demanii, et non dicuntur illas potestarias habere in feudum, sed in officium, quæ officia non habent naturam feudii»; si legga anche l'*Appendice* 3b.

⁵⁸ Ad es. C. Borrelli, *De Regis Catholici praestantia... commentarii* (Mediolani 1611) cap. XIX, nr. 91, p. 125a: il d'Afflitto «dixerit barones dici officiales regios...; hoc dicit... nulla motu lege, ratione, autoritate». Non so trattenermi da indicare, che nello *Aureus et singularis tercentum regularium tractatus* (Neapoli 1525), l'autore Scipione de Gennaro (che dichiara di venerare il d'Afflitto, ancora vivente, 'ut pater et preceptor': c. 48r) scrive di uno «iudicem habentem iurisdictionem ratione proprietatis, ut sunt domini temporales» (c. 120r). Nel Regno la più antica attestazione a me nota, è quella della gl. *Gladii* alla *const. Post mundi machinam* (ch'è quella che apre il *Liber Augustalis*) in una qualunque edizione fornita dell'apparato ordinario: i giustizieri «habent iurisdictionem non propriam... sed potius commendatam».

⁵⁹ Ad es. nel senso accettato oggi in base al combinato disposto degli art. 2703 c.c., 83 c.p.c. e 357 c.p., per cui l'avvocato difensore è pubblico ufficiale nell'atto di autenticazione della firma dell'assistito, e solo in quel caso.

⁶⁰ Ci sono invece *leges* che dichiarano l'opposto; ad es. la pramm. IV (ed altre innumeri) del titolo *de baronibus* nelle usuali raccolte, provvede di norme la feudalità: «audivimus quod quamplures barones et alii utiles domini» (1536).

opporvisi a contrasto delle forze che quella distinzione la stanno in concreto destituendo. Resta però da esaminare definitivamente questo punto: il broccardo del *baro regius officialis*, esprime davvero l'assetto dei poteri, o vuole piuttosto, come fu detto nel remoto 1985, semplicemente inquadrare la feudalità in un disciplinamento normativo? C'è qualche giurista che ripropone l'equazione tra baroni e ufficiali regi spingendola oltre la funzione del disciplinamento? E se pure ci fosse, come farebbe a farlo? come usa davvero il diritto? E poi, con quali poteri? Sarebbe interessante scoprire che tra i poteri della sol argomentazione ci sia anche quello di rifondare gli istituti giuridici e, più ancora, le istituzioni politicamente rilevanti. Così ci viene incontro proprio lui, il Mastrillo, nella qualità di giudice delegato (con l'assistenza di altri giudici) del Concistoro del Regno di Sicilia, in una importante sua *decisio* e di oggetto poi specificatamente siciliano⁶¹. Il dubbio è questo: certamente si può punire (ma con privazione della giurisdizione?) il barone che accoglie *in terra sua*, dove ha giurisdizione, il 'bannitus' (e dovrebbe invece arrestarlo, avendone il potere); ma lo si può punire con la stessa pena se lo accoglie in terra non sua, dove cioè non ha giurisdizione? Uno dei giudici, in riferimento ad una certa legge siciliana, sostiene la punibilità, perché i baroni devono essere considerati (regi) «*officiales ratione iurisdictionis*»; ma gli altri, ed è poi la opinione accolta in sentenza dal Mastrillo, affermano che la legge in questione disciplina gli ufficiali che hanno giurisdizione «*in administrationem*» cioè in officio, e non certo i baroni «*qui habent iurisdictionem iure proprio*». Dunque esattamente il Mastrillo, indicato tra i feudisti siciliani che sostengono l'identità tra baroni ed ufficiali, ne mostra invece, appena sottratto alla vena repertoriale e ripetitiva, la radicale (e vera) diversità; e la differenza sta nell'indicare non una qualche omogeneità disciplinare tra i due ordini, ma il loro diverso diritto al potere, la loro differente posizione 'costituzionale', se si potesse usare quest'altro linguaggio. E posso aggiungere, anche a riprova della larga consapevolezza di certe differenze nei giuristi siciliani, un *consilium* del 1619 di Mario Giurba, per il quale «*certi iuris est gratiam ab eo fieri recte posse cui iure proprio competeret iurisdictionis; secus si in officio*»⁶². Se poi dovessi indicare il pensiero dei giuristi napoletani (una piccola folla) che rigettano l'equazione tra ufficiali e baroni, dovrei passare dal timore ('vereor') del Frezza alla

⁶¹ G. Mastrillo, *Decisiones Consistorii Sacrae Regiae Consistentiae Regni Siciliae* (Panormi 1619) *dec.* 219 (lib. III, pp. 58-62) nr. 21-22 (p. 61). Segnalo, ma sarà già stato notato, la notevole importanza biografica del *consilium unicum* (*post dec.* 100, pp. 208-230 [lib. I]) a favore di sua madre Luigia Mastrilli e Corbera, marchesa di Tortoreto, con allegazioni a conforto del Marta, del Borrelli, del Gozzadini e adesioni in sostegno di moltissimi, siciliani (Muta, Corsetti), napoletani (il de Ponte, il Rovito) 'et aliorum insignium doctorum Italiae' e di Salamanca.

⁶² M. Giurba, *Consilia seu decisiones criminales* (Messanae 1726) *consil.* 74 nr. 21.

‘repugnantia materiae’ del Follerio, alla ‘divinatio’ del Borrelli, al ‘non video’ del Montano, al ‘vere officiales non sunt’ del Rota, e a tanto altro, ma ora non serve.

Dico in sintesi; essere proprietari (‘iure proprio’) della giurisdizione, o, se si vuole, esserne feudali, non significa affatto essere ufficiali, e la formula ‘barones dicuntur regii officiales’ esprime soltanto e, si badi, ogni volta che viene usata in argomento⁶³, un’azione dottrinale di disciplinamento estensivo della riottosa feudalità attraverso il consolidato regime giuridico degli ufficiali. Ora, non c’è bisogno di letture altolocate da Weber o da Hintze o da Brunner, per sapere che feudo ed officio sono due modelli istituzionali coesistenti, ma contrastanti in direzione della modernità; basta leggere, per bene, gli antichi giuristi, e, oltre il Mastrillo ce n’è una legione in accordo, ed è facile perciò riscontrare che, per natura giuridica, «barones nec comprehenduntur appellatione officialium quia barones habent iurisdictionem in dominium non in administrationem»⁶⁴. Poi, per avvicinare il tema agli esiti, e introdurre da vicino il gran periodo delle riforme, mostrando lo spessore concettuale che lo precede, e che ne anima di tradizione la sua stessa forza innovativa, basterà far parlare l’allievo di Vico: «vulgo... invaluit opinio... distinctionem fieri debere inter iurisdictionem concessam in proprietatem et concessam in officium»⁶⁵. Perciò: non si può sostenere a parole che i baroni ‘sono’ ufficiali quando la ragione giuridica dimostra che non lo sono fin dal fondamento del loro essere istituzione. Ed a me sembra anche paradossale che si abbia tanta cieca fiducia,

⁶³ Incluso, naturalmente il de Gregorio che, nel brano notevole (già indicato), sostiene il potere regio di nominare il baglivo nelle terre feudali, nel caso in cui il feudale stesso sia ‘bannitus vel carceratus’ e aggiunge: tanto più che «comites et barones ratione iurisdictionis quam habent in comitatu... dicuntur regii officiales», cioè rafforzando il tratto regio di intervento con la disciplina degli ufficiali. Aggiungo che l’autore forza anche la sua fonte, cioè il *consilium* 272 nr. 11 di Bartolomeo Sozzini (ed. Lione, Giunta, 1545, [Secunda pars], c. 143vb) dove si dice soltanto che s’ordina obbedienza «omnibus officialibus et subditis quorum appellatione [cioè ‘subditis’] de proprietate sermonis veniunt domini feudatarii qui principem in dominum recognoscunt». Non mi trattengo dall’indicare anche Gian Francesco de Leonardis, il quale nella sua *Praxis officialium... Regni Neapolis* (Napoli 1595) nel § 4 de *baronibus* (pp. 37-45), dice chiaramente (nr. 7, p. 38b) che «barones et eorum officiales Regii non dicuntur», ed ammette che la disciplina degli ufficiali regi si estenda ai baroni solo nel caso che una regia prammatica lo indichi espressamente. Dunque, l’estensione disciplinare è per lui possibile non per mera azione dottrinale, ma assai più restrittivamente solo su fondamenti legislativi.

⁶⁴ La definizione, che utilizzo per la sua nettezza, è del canonico C. A. de Luca, nella sua *additio* alla decisio 407 nr. 9 del de Franchis, in una qualunque delle molte edizioni di queste *Decisiones*.

⁶⁵ F. Rapolla, *Commentaria de iure Regni Neapolitani* (1740) I (Neapoli 1778) p. 150b (p. I, lib. II, cap. 13, § 6). Sul rapporto tra Rapolla e Vico: G. Vallone, ‘Pratica forense e regola veri al tempo del Vico’, in AA.VV., *Serta iuridica. Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a F. Grelle* (Napoli 2011) II, 819-852: 830-831, 841-844.

per decenni, nelle parole del diritto da esibire per evidenza quanto invece contrasta, e bisognerebbe saperlo, il loro stesso significato. Saremmo disposti a credere che lo Statuto albertino è una costituzione liberale solo perché lo afferma il conte di Cavour? O a negarlo perché Metternich ne rideva?

Tuttavia c'è una ragione più profonda per questo apparecchio nominalistico che traveste i baroni da ufficiali; ed è la convinzione pervicace che il potere politico (nella sua antica e strapotente forma storica di potere di giurisdizione) sia stato sempre un potere unico; un potere cioè con una titolarità unica e regia. A questo movimento di pensiero, che ha un'origine nelle pagine di due grandi e consapevoli autori francesi, Ch. Dumoulin e J. Bodin, che si preoccupano (senza significativi risultati) di rimuovere il monolite della proprietà feudale del potere, hanno aderito storici illustri, e molto meno illustri, e i feudali sono così diventati molte cose: burocrati *sui generis*, operatori di una «preburocratizzazione del feudo[?]», o, più spesso, delegati del Re⁶⁶, magistrati ereditari, e molto altro, che del resto, almeno in parte, ho indicato all'inizio di questo scritto. Dico soltanto che per quante acrobazie anacronistiche siano state fatte, e sono molte, per arretrare al Medioevo la unicità del potere di giurisdizione, e la idea moderna di sovranità⁶⁷, interamente acquisita soltanto con le ceneri prodotte dalla Grande Rivoluzione, nessuno mette in chiaro che non si tratta e non può trattarsi della unicità nel titolo o nel diritto al potere, ma, se mai, di unicità nella funzione che è garantita, in tale unicità, dalla gerarchia degli appelli contro le sentenze dei vari corpi intermedi, dotati di un diritto proprio al potere di giudicare, dunque con una sottolineatura possente del tratto unificante dei ricorsi giudiziali all'istanza superiore. Ne ho scritto già molto, ed anche in questo mio attuale intervento, e non sto a ripeterlo. Qui mi resta solo un'ultima considerazione: se si recepisce come oro colato e come sintomo dell'assetto dei poteri, una formula per operazioni dottrinali, proposta poi in tono assertorio in scritti di dubbia levatura, e se insomma si aderisce al

⁶⁶ Bisogna evitare contraddizioni quanto meno stridenti; farò un solo esempio: una celebre *decisio* del de Franchis (la *dec.* 370, notata già dal Comparato, da me, da Miletta e da altri) accoglie molte fonti sul carattere proprietario della giurisdizione feudale, sostenendo ad esempio la distinzione (tratta con qualche forzatura da Antonio da Budrio) tra la giurisdizione che ha 'proprias radices' (ad es. quella in feudo) e perciò è, indubbiamente, originaria, e quella invece delegata (degli *officiales* o di coloro che sono comunque delegati al giudizio). Però se si accetta che la giurisdizione feudale è originaria, non si possono più definire i feudali come attributari di una delegazione di potere pubblico (salvo che abbiano ricevuto la giurisdizione in officio, ch'è il caso di feudali istituiti *capitanei* nei loro feudi per l'esercizio della giurisdizione penale, come ho già detto).

⁶⁷ Mi sembra opportuno ricordare il prudente avvertimento di P. Grossi (*L'ordine giuridico medievale* 48-49) di non usare per il Medioevo (e ancora dopo), parole come 'sovranità' e 'stato'.

convincimento che i baroni sono magistrati (perpetui), si finisce poi, contrariamente alle intenzioni, per disperdere la vera portata del riformismo del Caracciolo e, soprattutto, del suo maestro Filangieri. Questa portata non riguarda soltanto la limitazione del potere feudale di eleggere i giudici ‘universali’ delle città infeudate, o simili profili concorrenti e minutamente puntuali; e nemmeno può essere limitato all’obbligatoria motivazione delle sentenze imposta dai celebri dispacci tanucciani del 1774, che del resto riguardano espressamente solo le corti centrali di ultima istanza, composte sempre da magistrati regi: questi ultimi sono ‘la toga sovrana’, l’avversario occulto del trono, secondo l’insegnamento del grande storico del diritto ch’è stato Raffaele Ajello, capace come nessun altro di definire l’oggetto innovativo degli studi istituzionali. Accanto al tratto oracolare della giurisdizione togata di ultima istanza, in posizione ostile alle aspirazioni del trono c’è anche, ed Ajello lo sa, la giurisdizione baronale, che certo non scompare dal novero degli ostacoli alla nuova idea di potere grazie alla nominalistica riduzione dei feudali a magistrati regi. Ed è opportuno pure sottrarsi all’impressione che si tratti di un movimento di rinnovamento e di pensiero (malamente offuscato dalla metafisica delle incomprensioni giuridiche) legato solo al riformismo napoletano (e siciliano), mentre è un tratto vitale in ognuno degli antichi stati italiani (per limitarci ad essi), e che può essere sintetizzato come l’opera di «ammodernamento dell’amministrazione, [e di] un completo asservimento delle magistrature, [e di] una sostanziale riduzione del potere politico... della nobiltà»⁶⁸. E a Napoli il Filangieri, in un brano della sua opera maggiore, proposto da tempo all’attenzione, dice:

«Non confondiamo le idee più diverse tra loro. Alcuni dicono che il Barone non è altro che un magistrato del Principe; ma io domando: si può mai chiamar magistrato un uomo la giurisdizione del quale non si raggiunge ad applicare a’ casi particolari le leggi generali che il Sovrano ha dettate, ma ad esercitare i diritti sovrani in quasi tutta la loro estensione?... che non esercita questo potere in nome del Principe, ma colla sua propria autorità; che lo trasmette ai suoi discendenti, che lo dà fino in dote alle sue figlie nel difetto di eredi mascolini, che in alcuni paesi, come in Sicilia, può venderlo e donarlo a chiunque gli aggrada?»⁶⁹. Di più: «la magistratura non è ereditaria, e il potere

⁶⁸ M. Taruffo, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto* (Bologna 1976) 198, 369s.

⁶⁹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione* (1780) III (Milano 1822) lib. III, 1 § 18, pp. 222-241. Il brano era già stato posto nella giusta intelligenza da G. D’Amelio, ‘Polemica antif feudale’ 349-350: «il feudo come rapporto reale [cioè nella sua natura proprietaria] e il diritto feudale [in forma specifica napoletana] resta(no) [essendolo già in antico] un polo dell’ordinamento pubblicistico [cioè della costituzione] del Regno». Invece in Cernigliaro, ‘Giurisdizione baronale’

del magistrato non è innato. Gli individui di questo corpo sono scelti dal Re. Salendo al trono egli può disfarsi di quelli che il suo antecessore ha creati» e, insomma, il quadro si compie radicalmente e, in modo del tutto nuovo, «reclamando la distruzione delle prerogative feudali»⁷⁰. Anche Delfico, incisivamente, protesta: «la varietà delle giurisdizioni, e specialmente la baronale, forma quasi tanti asili di malfattori... Se la giurisdizione fosse unica... l'esecuzione delle leggi farebbe parte della pubblica educazione»⁷¹. Il reclamo e la protesta sono di tale importanza che non devono sfuggire, perché queste del Filangieri e di altri sono le pagine fondamentali che segnano il superamento dal datato regalismo antibaronale, operato in via endogiuridica con formule di contenimento quali 'barones dicuntur regii officiales'⁷²; e sono appunto queste pagine a costituire il più consapevole manifesto dell'Assolutismo meridionale elaborato direttamente ed esplicitamente in nome di un riformismo istituzionale antifeudale contro la *balance of power* d'Antico regime. Insomma, siamo ben oltre non solo il regalismo antibaronale, ma soprattutto oltre il moderatismo antidispotico espresso in particolare dal celebre capitolo 4 del libro II dell'*Esprit des lois*⁷³: l'idea di abolire la feudalità si

179 [369], questo di Filangieri diviene un 'conturbante e quasi provocatorio quesito' che non dovrebbe indurre ad alterare per i secoli precedenti i termini di una diversa realtà (quella cioè dell'equazione tra feudali e ufficiali). Il mio intervento (che ribadisce l'importanza di questo paragrafo, e di quello precedente [§ 17, pp. 204-222]): G. Vallone, 'Evoluzione giuridica e istituzionale della feudalità', in AA.VV., *Storia del Mezzogiorno* (Napoli 1993) IX, 69-119: 103-104, recupera la convinzione comune e cioè che nei secoli precedenti, la giurisdizione feudale stessa, bel lungi dall'essere pensata in officio, costituiva una anomalia insopportabile del 'governo politico' per l'intera tradizione togata e certo già per Biscardi (†1711); si legga soprattutto R. Ajello, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche* (Napoli 1986) 133-136; e, a riprova di continuità, per Fraggianni (†1763): F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Nicolò Fraggianni...* (Napoli 1996) I, 273-282. Un insieme di autori che fa risaltare la nota assenza, in Giannone, d'un chiaro spirito antibaronale.

⁷⁰ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, lib. III, 1 § 18, p. 224. Durante la Rivoluzione (1791) diversi progetti costituzionali prevedevano che «il potere giudiziario, facendo parte dei poteri pubblici, non può appartenere in proprietà a nessun corpo, né ad alcun individuo»; tutti spunti poi superati dall'adozione del principio elettivo della magistratura (cost. 3.IX.1791).

⁷¹ M. Delfico, *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana e dei suoi cultori* (Napoli 1791) 252 (e p. 214 dell'ed. di Firenze, 1796).

⁷² Invece i molti autori che sostengono, come ho indicato, la distinzione radicale tra baroni e regi ufficiali, non esprimono, in questo loro rifarsi ai fondamenti istituzionali, una posizione necessariamente antibaronale o, di più, antifeudale; a volte l'intervento è addirittura per sottrarre il barone alla rigida disciplina degli ufficiali.

⁷³ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, lib. III, 1 § 18, pp. 230-231. Forse è opportuno notare che la *memoria* del 1788 di Melchiorre Delfico (edita in A. M. Rao, *L'amaro della feudalità* 349-367, in parallelo con le *Riflessioni* del 1790) nelle parti in cui esamina la 'giurisdizione baronale' e sostiene la necessità di abolirla, si ispira direttamente (e in certi punti alla lettera) al Filangieri.

pone in direzione e in vista del potere politico unico, che sarà frutto soltanto della Grande Rivoluzione.

Appendice

Temi giuridici delle istituzioni feudali*.

1. ***Baro iudex ordinarius***. In ogni ordinamento giusfeudale il feudatario che ha in attribuzione feudale la giurisdizione, è giudice ordinario di tutti gli abitanti del distretto feudale.
 - a) In Cernigliaro, *Sovranità* (1983) si afferma che nell'età di Carlo V, con l'aumento delle attribuzioni di giurisdizione ai feudali [che la storiografia consolidata definisce 'rifeudalizzazione'] il feudatario del Napoletano «venne a considerarsi come *iudex ordinarius loci*» (p. 163); si sa, è vero (pp. 465-466) che già Andrea da Isernia aveva teorizzato il feudale come giudice ordinario in civile, ma si tratterebbe di cosa diversa e si critica Isernia forse perché le attribuzioni di giurisdizione erano più limitate (la sua teoria «risultava strettamente collegata al contemporaneo svolgimento della teorica della *iurisdictio* nel contesto del potere che ne legittimava l'esercizio»[?]). Si dica invece: se il feudale è giudice ordinario nella propria terra, lo è per il fatto di essere stato infeudato per privilegio (anche) della giurisdizione, qualunque ne sia il grado o la quantità. Si ignora inoltre (p. 446 nt. 189) che questa teoria è proposta da Isernia nel commento a LF II 54, 7 *Praeterea*. In Vallone, *Iurisdictio* (1985) 35-38, 115, 134, 137, 187-188, si indica quest'ultimo luogo come essenziale (anche per la *dissensio* di Isernia col Belvisi). In Cernigliaro, *Giurisdizione* (1986) 184-186 [376-378] il luogo testuale di Isernia viene ora (1986) indicato mutuandolo semplicemente da Marino Frezza e sostenendo che il carattere ordinario della giurisdizione feudale avrebbe un carattere precipuo appunto all'epoca del Frezza, divenendo la giurisdizione coerente al territorio («coesione») [v. punto 2].
 - b) In Cernigliaro, *Sovranità* 246 si sostiene che i feudali nel Napoletano sono giudici ordinari nel penale in forza delle statuizioni del parlamento di San Lorenzo (1442, 1443) e di re Alfonso. Invece ogni feudale che aveva avuto il privilegio del doppio imperio era giudice ordinario in penale nel suo feudo, e perciò nel Napoletano fin dal 1303.
 - c) In *Giurisdizione* 179 [370]) si ritiene irrilevante la questione se i feudali del Regno avessero *de iure* il doppio imperio o giurisdizione penale (contro D'Amelio, *Polemica* [1976] 344); ch'è invece, se si prescinde dal privilegio, l'unico modo (ove *de iure* = 'ipso iure' o 'per legge') per attribuire il doppio imperio (ad es. col Parlamento di San Lorenzo). In *Giurisdizione* 231 [440]

* Sintetizzo qui alcune delle criticità essenziali già esposte nei miei scritti del 1985, 1993, 2008, 2016, 2018.

si afferma che concedendo un feudo (in privilegio) la giurisdizione civile viene *de iure*.

- d) In Cernigliaro, *Sovranità* 477-478 (= *Giurisdizione* 232 [441]), si afferma: il feudale che ha nel suo feudo la giurisdizione civile (come ordinario) ottenendo per privilegio la giurisdizione penale, procede «come (giudice) delegato». L'inciso deriva dal Frezza, che leggeva in d'Afflitto: 'nel Regno i feudali che ottengono il privilegio del doppio imperio sono «*officiales regis non ratione feudi* [= non per *cohaerentia territorii*] sed *ratione privilegii*»': il Frezza, seguendo d'Afflitto, coglie il tratto limitativo del termine 'officiales' e per un attimo lo interpreta come se il privilegio avesse attribuito la giurisdizione penale in officio, limitandone la funzione a quella di giudice delegato (Vallone, *Iurisdictio* 154-155). Poi Frezza aggiunge: 'temo però che per entrambe le giurisdizioni il feudale sia giudice ordinario perché entrambe sono attribuite «in feudum et in utile dominium», cioè in proprietà e non in officio. Nonostante questo espresso recupero in Frezza della dottrina dominicale del potere feudale, si scrive che tutto questo «si accordava appieno alla nuova realtà del feudo [ritenuto un officio] entro il recente assetto istituzionale» voluto nel Regno da Carlo V» [p. 480 = p. 233 (442)].

2. ***Cohaerentia territorii iurisdictionis***. La giurisdizione (civile) è inerente al territorio e sussiste anche se non è indicata nel privilegio d'investitura che attribuisce quel territorio in feudo.

- a) In Cernigliaro, *Sovranità* 466-467, 472 e nt. 210, 211 si sostiene che la *cohaerentia* sia un tratto tipico dell'età carolina (1516-1554) e si cita a conforto un brano di Antonio Capece († 1535?) che espone la teoria *de iure communi feudorum*, sulla base della ipotesi classica del *castrum* attribuito in feudo (vers. 'concesso castro vel territorio'). Invece, è bene ricordarlo, per il Regno la teoria della *cohaerentia* è stata elaborata da Andrea da Isernia ancora nel commento a LF II 54, 7 *Praeterea* (citato proprio dal Capece nel brano indicato) in forza della (appena consolidata nel diritto comune) teoria del *castrum*, con un riferimento alla Auth. *Si vero forsan* (Coll. VI, 8 = Nov. 80, 2) e sullo sfondo del cap. *Item* del 1282, e in nesso con la dottrina del *baro index ordinarius*: Vallone, *Iurisdictio* 110-119, 138-141⁷⁴ [oltre le pagine indicate al punto 1].

⁷⁴ Per ampliare la teorica del *castrum* e il contributo di Isernia qui basti il rinvio a G. Vallone, *Iurisdictio* 49-57, 106-121, 134-140, 187-188. Una precisazione notevole in G. Vallone, 'Andrea da Isernia giurista', in Vallone, *Interpretare il Liber Augustalis* 369 (*bodie*).

- b) In *Giurisdizione baronale* 187 [380] si continua a ritenere ‘pressoché incontroverso’ che all’inizio del Cinquecento in ogni feudo del Regno la giurisdizione fosse ‘coerente’ al territorio quando la questione è controversa fin dall’opera di Isernia (1286-1303; 1305-1309)⁷⁵. Si continua a fondare questa coerenza sulla dottrina di diritto comune indicata, come ho detto, dal Capece, ch’è invece un diritto «contrapposto» al diritto feudale del Regno: D’Amelio, *Polemica* 339, 345; Vallone, *Iurisdictio* 140-141 e nt. 61.
- c) In *Giurisdizione baronale* 191 [385] si sostiene che il primo grado di giurisdizione feudale era attribuito «come coerente al territorio secondo il criterio del *forus domicili*»; ma la *cobaerentia territorii* è già un criterio individuativo del giudice naturale che prescinde (in via generale) dal criterio della individuazione della competenza in ragione del foro: Vallone, *Iurisdictio* 164 (per argomento).

3. *Barones dicuntur regii officiales*. I feudali sono considerati regi ufficiali (al fine di estendere a loro [*ad extensionem*] la disciplina degli ufficiali).

- a) In Cernigliaro, *Sovranità* 163-168, 247, 287, 289, 482 nt. 246 la formula dimostrerebbe che nella prima metà del Cinquecento i feudali ‘sono’ regi ufficiali; si trattava di «adeguare la natura [!] dell’istituto» feudale alla nuova situazione dell’età carolina (p. 161); sarebbe «un fenomeno di preburocratizzazione» e «processo di trasformazione... dell’istituto feudale del Mezzogiorno» (p. 167), e di «coincidenza soggettiva di feudali con ufficiali» (p. 255) e di «un’affermazione dei poteri assoluti del sovrano» (p. 258, e almeno pp. 247, 254, 263, 264 etc.).
- b) Cernigliaro, *Sovranità* 160 «nei secoli precedenti [l’età carolina] i poteri dei feudali erano stati concessi non *in officium* ma *in beneficium*»; p. 290 nt. 51 «nel Regno di Napoli nel secolo XVI...la concessione del feudo, quand’anche si trattasse di un *officium*, aveva una sua ben delineata configurazione patrimoniale»; in quell’epoca la gran quantità e intensità di attribuzioni «*in feudum* (de)i diritti giurisdizionali» avrebbe avuto l’effetto [*ipso facto?* o come?] di «riconvertire la causa» dell’attribuzione [non più in *feudum* ma in *officium*], adeguando «la natura dell’istituto alla nuova situazione» (p. 161). Invece si pensi il contrario: se il privilegio dà la giurisdizione espressamente *in feudum*, nessuna interpretazione può sostenere o ‘riconvertire’ ch’è data *in officium*: nessuno dei privilegi indicati

⁷⁵ Questa è la datazione articolata proposta in G. Vallone, ‘Andrea da Isernia giurista’, in *Interpretare il Liber Augustalis* 364-372.

o editi (pp. 715-1025) da Cernigliaro attribuisce potere in *officium*, ma sempre in *feudum*. Vallone, *Iurisdictio* 159 nt. 119: lo stesso d'Afflitto, l'inventore dell'equazione tra baroni ed ufficiali, ne conosce bene, a riprova di molte cose, i limiti e dice: «iurisdictio meri et misti imperii concessa in officium [non in *feudum*] per regem... baronibus in terris eorum dicitur concernere ius publicum... et sic erunt officiales regis in terris eorum»; cioè «il feudale che ha (il privilegio di) giurisdizione in *officium*... è [non *dicitur*] *officialis* nella sua terra»; ma se l'attribuzione è in *feudum*, il feudale non può essere ufficiale. La distinzione (cioè una distinzione nella natura giuridica) è nota a tutti i feudisti, tanto ad Isernia che prima di lui: questo saper distinguere è al fondamento giuridico della istituzione.

- c) In Vallone *Iurisdictio* 160 (1985) la formula baroni/ufficiali riguarda semplicemente la «estensione del regime degli *officiales* ai feudali» il che «equivale spesso ad assoggettare costoro a maglie disciplinari di contenimento» (anche pp. 154-155, 159). In Cernigliaro *Giurisdizione*, ora (1986) la formula tenterebbe (anche) «di estendere... il regime degli *officiales* ai feudali» (p. 187 [380]); e a seguire: il cardinal de Luca «definì la diversa (!) natura» dei baroni «rispetto a quella degli ufficiali regi» (p. 225 [431]); «sovranità e feudo... sono... le facce, pur diverse, di una stessa medaglia» (227 [434]); la negazione dell'equazione (i feudali non sono ufficiali) operata dal Filangieri non si adatta ai secoli precedenti, quando i termini della formula esprimerebbero una diversa realtà «espressa solo parzialmente sul piano-giuridico formale» quanto (piuttosto) questi termini esprimerebbero il loro dispiegarsi «in un quadro politico, culturale e sociale indubbiamente nuovo» (p. 179 [369-370]); «si comprende a questo punto la duplice (!) valenza politica di quella ricorrente formula» (p. 186 [378]); l'ampliamento della giurisdizione feudale «...non assunse mai un vero e proprio connotato eversivo d'un sistema entro cui pur si giustificava la stessa funzione feudale» (p. 185 [377])⁷⁶. «Niente di contraddittorio e di ambiguo dunque» (p. 186 [378]).
- d) La mutazione sarebbe avvenuta soltanto in età carolina perché «in una prima fase (?) l'attribuzione dei poteri giurisdizionali [in feudo] si era configurata come eccezionale e complementare rispetto alla concessione del beneficio[feudo]» (pp. 249-250). Questo è il presupposto erroneo che condiziona tutta la costruzione esaminata: prima di Carlo V la giurisdizione

⁷⁶ E simili: «dietro questioni di mera tecnica giuridica si cela(va)... un lungo e vivace dibattito costituzionale» (p. 184 [376]); «poco gioverebbe... mettere solo in risalto la disciplina normativa ovvero le varie posizioni della dottrina senza cogliere gli stretti legami che quelle stesse fonti ebbero con la società» (pp. 184-185 [377]).

sarebbe stata attribuita per privilegio ai feudali solo eccezionalmente. Invece una legge angioina del 1282 la riconosce a tutti i feudali e a ciascuno di essi: Vallone, *Iurisdictio* 166 la «generale diffusione [in ogni feudo] della giustizia civile nella feudalità (è) ufficializzata con il cap. *Item ad inquisitionem* del 1282».

4. Età carolina (1516- 1554) e privilegi tipici.

- a) In Cernigliaro, *Sovranità*, il ‘disegno carolino di integrazione del feudo nella struttura istituzionale della monarchia’ (pp. 254, 447-460) si attuerebbe con la enorme quantità di attribuzioni giurisdizionali ai feudali (pp. 51-52, 162-163) che progressivamente avrebbero trasformato (in ragione di tale quantità) i feudali in ufficiali. Tutto questo agirebbe «in senso completamente opposto all’età ferdinandea» (p. 255), cioè di Ferdinando il Cattolico (1504-1516) allorché si noterebbe «una netta separazione tra baronaggio» e magistrati delle corti regie (p. 42, e 44-45, 118, 157 etc.). A riprova di questa prova sono indicati e pubblicati alcuni privilegi colossali, e in particolare quello del 1516 per Guglielmo de Croy (pp. 234, 244, 254 etc; ed. pp. 740-755; *Giurisdizione*, pp. 197-204 [393-403]) definito tra i privilegi più rivelatori e ‘tipici’ (*Sovranità*, p. 247 nt. 231) dell’età carolina. Senonché, questo privilegio del 1516 è letteralmente e quasi integralmente esemplato da quello del 1507 per il Gran Capitano⁷⁷ (cioè all’esordio dell’età ferdinandea), e, in ragione delle quantità, e di tutto il resto, cade la distinzione tra le età.
- b) In *Sovranità* (p. 258) il potenziamento in età carolina delle giurisdizioni feudali, oltre a spiegare la equazione formulare feudali/ufficiali [*supra* 3a], determinerebbe «un’affermazione dei poteri assoluti del sovrano»; l’istituto feudale è convogliato «entro il nuovo schema statuale» (*Giurisdizione* 182 [373]). Poi però: il privilegio (del 1516) che attribuiva al de Croy anche tutti e tre gradi di giudizio, gli «riconosceva... poteri giurisdizionali sovrani» (*Giurisdizione* 201 [399]) e lo si spiega così: il privilegio è del tutto consono «al dispiegarsi della sovranità nella sua nuova precipua funzione normativa secondo linee di discrezionalità assoluta» (p. 203 [402]); ovvero Carlo V è così sovrano da poter creare nelle sue terre un altro sovrano [abdicando alla sua sovranità?]. Invece in Vallone, *Le decisiones* (1988) 82-83, si ricorda la prassi dei togati «diffusa alla fine del Cinquecento di accogliere nei tribunali regi l’appello (anche) dalla terza sentenza feudale, poiché “omnes

⁷⁷ D. A. De Capua (ed.), *Libro rosso della Università di Bitonto (1265-1559)* (Bari 1987) I, 449-465, nr. 99.

illae sententiae iudicantur pro una” e ad esempio il reggente de Ponte († 1616) spiegava «practica hanc fundari in iure superioritatis quod numquam per quamcumque concessionem dicitur a Principe abdicatum». È la gerarchia delle impugnazioni a tessere l’unità politica, e la tessono i togati subordinando la feudalità.

- c) In *Giurisdizione* (p. 186 [378]) si sostiene: «è possibile individuare una paternità sempre più risalente delle mere forme giuridiche», credendo così di toccare gli *apices iuris*, ma questo metodo di «appiattare semplicemente il presente sul passato... non molta strada ancora può far compiere alla conoscenza storica». Perciò per fare più strada e conoscere meglio è opportuno non solo ritenere tipizzante e rilevante il privilegio del 1516 e non quello identico del 1507, e continuare a postare, in ragione di esso, l’età carolina ‘all’opposto’ di quella ferdinandea, ma è consigliabile anche conservare al più tardo Grammatico un pensiero del d’Afflitto (p. 239 [451]: Vallone *Iurisdictio* 132 nt. 33); oppure, all’opposto nell’inversione dei tempi, conservare (p. 231 [439]: Vallone *Iurisdictio* 155-156) ad Andrea da Isernia († 1316) un pensiero ch’è invece del Liparulo († 1578?); ed è anche «poco perspicuo» rilevare queste distanze (p. 187 [379]) perché non rilevarle avrebbe a che fare con quell’astuzia della ragione o ‘simulazione formale’ che i giuristi (antichi?) impegnerebbero per mascherare il presente con i panni del passato; si tratterebbe di un «primato del tecnico del diritto» (p. 187 [380]), che va ben compreso e messo in conto, a scanso di errori.

5. Il feudo come *ius in re*

- a) Presentare la rifeudalizzazione come ‘burocratizzazione’ è l’effetto apparente dell’equazione solo verbale tra feudi e uffici, e poggia sui presupposti precedenti appena esposti; produce anche ulteriori effetti. In Cernigliaro, *Sovranità* 162, si propone il feudo come, in origine, uno *ius in re* (fino all’età aragonese: pp. 160, 289), poi, con la crescita delle attribuzioni giurisdizionali (in feudo) durante il ‘regno di Carlo V’ (p. 263), si sarebbe trasformato in *ius propter rem* (quasi che l’attributario assumesse obbligazioni per il feudo). La mutazione determinerebbe una «commistione» o «contaminazione» (p. 290) tra il nuovo contenuto ‘pubblicistico’ (pp. 249, 289: le giurisdizioni) del feudo e la sua vocazione patrimoniale (‘privatistica’) implicita nello *ius in re* (cioè il poter essere ‘in commercio’ del feudo: pp. 161, 168). Una «trasformazione» (p. 162); ma i due aspetti sarebbero solo «apparentemente antitetici» (p. 289) perché se da un canto «si accentua anziché rimuovere» la «natura di *ius in re*» (pp. 161, 168) del feudo, dall’altro le giurisdizioni «per la loro peculiare natura» (quale?) non

sono (sarebbero) ‘coinvolte’ nella «visione dell’istituto come diritto reale» (pp. 161, 263), con una frontale incomprendione della pratica dominicale del potere e in particolare sia della *cobaerentia territorii iurisdictionis*, sia delle rifeudalizzazioni, che implicano costantemente la alienazione (in ‘commercio’ o in eredità etc.) della terra (con il potere inerente) o delle giurisdizioni in sé (cd. *feudum iurisdictionale*).

- b) Se proprio si volesse accettare la natura di diritto reale del feudo (tratta da Brancoli Busdraghi), cioè una sua natura proprietaria avente ad oggetto sia la terra che il potere *cobaerens* ad essa, allora, ed una volta di più, è in base a questa natura che bisogna intendere il modo di essere del feudo e dei poteri feudali nell’insieme delle relazioni di potere (in particolare con gli *officia Principis*) che costituisce l’unità politica. La prova è nel fatto che distaccare il feudo dalla giurisdizione che lo costituisce⁷⁸ non riesce neanche adottando, *ut supra*, una anacronistica distinzione tra diritti, quello pubblico e quello privato, che restano a sgomitare in uno stesso interno (il feudo). È invece necessario riportare il feudo e le giurisdizioni inerenti (per territorio [civili] o per privilegio[penali]) al fondamento (giuridico) del loro essere istituzione, cioè al loro essere, in quanto infeudate, oggetto di regime proprietario, esattamente come sostengono tutti i giuristi (ad es. quelli indicati in questa *Appendice*: il Frezza e il cardinal de Luca) inclusi quelli che usano i feudali come ufficiali. Ciò significa che proprio questo regime sarà nel tempo l’avversario (vero o mascherato) del tentativo di monopolio regio del potere: prima, e durante quel tentativo le giurisdizioni sono oggetto di proprietà, e perciò sono plurali (in proprietà di più titolari) benché si coordinino in funzione unica (attraverso le impugnazioni). E ciò significa anche che il feudo non è un ufficio e che i feudali non sono nel loro essere tali (proprietari), degli ufficiali.

giancarlo.vallone@unisalento.it
Università del Salento

⁷⁸ O, per dire diversamente: la giurisdizione civile, essendo *cobaerens territorii* (fin dal 1282) non accede, ma è, in senso ontico, il feudo stesso: pp. 250, 477-478 nt. 236.